

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 34

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri 39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 39

ALLEGATO (*Testo unificato adottato come testo base*) 42

ERRATA CORRIGE 41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5312 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul decreto-legge n. 83 del 2012, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese ». Fa presente che il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la

crescita, lo sviluppo e la competitività nei settori delle infrastrutture, dell'edilizia e dei trasporti, nonché per il riordino degli incentivi per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Rileva che le disposizioni sono finalizzate ad assicurare, nell'attuale situazione di crisi internazionale, un sostegno al sistema produttivo del Paese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea. In particolare, sottolinea che le misure contenute nel decreto-legge si inseriscono in buona parte nell'ambito delle raccomandazioni predisposte dalla Commissione europea in esito all'esame del programma di stabilità e del programma nazionale di riforma dell'Italia nell'ambito del semestre europeo 2012 e, più in generale, nel quadro degli obiettivi ed indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di crescita e occupazione.

Per quanto riguarda le disposizioni di diretto interesse della IX Commissione, segnala in particolare gli articoli da 14 a 22.

Passando ad una breve sintesi del contenuto degli articoli, fa presente che l'articolo 14 istituisce un fondo per interventi infrastrutturali nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni delle Autorità portuali, introducendo l'articolo 18-*bis* nella legge n. 84 del 1994, recante il riordino della legislazione in materia portuale. Osserva che la relazione illustrativa allegata al provvedimento indica quale finalità della norma il completamento dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali, in modo da dare impulso al processo di infrastrutturazione portuale. In particolare, il nuovo articolo 18-*bis*, al fine di potenziare l'autonomia finanziaria delle Autorità portuali e il finanziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo alimentato su base annua con la destinazione dell'uno per cento del gettito dell'IVA e delle accise riscosse nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità portuali, nel limite di 70 milioni di euro annui. Le risorse del fondo devono essere destinate alla realizzazione dei piani regolatori portuali, chiamati a definire l'ambito e l'assetto complessivo dei porti, nonché dei piani operativi triennali concernenti le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati. Il fondo è ripartito tra le singole Autorità portuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, attribuendo a ciascuna Autorità portuale un importo pari all'ottanta per cento della quota corrispondente all'uno per cento del gettito da IVA e accise riscosso in quel porto e distribuendo il restante venti per cento del fondo complessivo tra le Autorità portuali con finalità perequative, tenendo anche conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali. Inoltre, la disposizione consente alle Autorità portuali di fare ricorso a forme di compartecipazione

del capitale privato, utilizzando la tecnica della finanza di progetto di cui all'articolo 153 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Infine, il comma 2 dell'articolo 14 prevede che all'onere derivante dal nuovo articolo 18-*bis* della legge n. 84 del 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, all'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre per la realizzazione di investimenti infrastrutturali. Al riguardo osserva che la disposizione in esame riprende parte dei contenuti del testo unificato di riforma della legislazione portuale italiana attualmente all'esame della 8^a Commissione del Senato. Ciò posto, considerata l'urgenza di giungere non solo alla riforma dei porti, ma anche a quella degli interporti, ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire nel decreto-legge in oggetto, la riforma degli interporti approvata a larghissima maggioranza alla Camera dei deputati, il 12 aprile scorso e attualmente all'esame del Senato.

L'articolo 15 include tra le risorse inizialmente trasferite alle Autorità portuali per interventi infrastrutturali e da revocare in mancanza dell'avvio delle relative procedure di gara, anche le risorse destinate ad interventi delle Autorità portuali che operino in siti di bonifica di interesse nazionale nei casi in cui i relativi bandi di gara non siano pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine della riassegnazione ad altri progetti infrastrutturali nel medesimo settore. La finalità della disposizione, in base alla relazione illustrativa, è quella di destinare ulteriori risorse agli interventi infrastrutturali nel settore portuale.

L'articolo 16 dispone finanziamenti per la continuità e la riorganizzazione di alcuni servizi pubblici di trasporto. In particolare, il comma 1 dell'articolo 16, al fine di garantire anche per l'anno 2012, la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di

Como, attribuisce alla Gestione governativa navigazione laghi risorse per 6 milioni di euro, che dovranno essere destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei predetti servizi pubblici. FA presente che la relazione illustrativa ricorda che esiste una Convenzione italo-svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, in base alla quale deve essere garantito il trasporto pubblico nel bacino svizzero del Lago Maggiore. La relazione tecnica ricorda invece che il disavanzo di gestione generato dalla citata gestione governativa previsto per l'anno 2012 ammonta appunto a 6 milioni di euro. Il comma 2 dell'articolo 16 dispone inoltre la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Fréjus mediante un finanziamento, per l'anno 2012, di 4,5 milioni di euro. Si tratta di un contributo statale da erogarsi alla società Trenitalia S.p.A. che assicura attualmente il servizio in base ad un Accordo di Programma con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente, stipulato negli anni 2004-2006 e successivamente prorogato fino al 2011, e che rientra nell'ambito della sperimentazione di modalità più sicure di trasporto combinato strada-rotaia tra Italia e Francia, risalente al vertice governativo italo-francese di Torino del 19 gennaio 2001, successivo all'incidente verificatosi nel tunnel del Monte Bianco nel 1999. Il comma 3, al fine di garantire l'esercizio delle funivia Savona-San Giuseppe, autorizza altresì, per l'anno 2012, la spesa di 5 milioni di euro per il contributo dovuto per la concessione alla società Funivie S.p.A. Il comma 4 interviene per facilitare il trasferimento, rispettivamente alle regioni Calabria e Puglia, della proprietà sociale delle Ferrovie Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., attualmente del Ministero delle infrastrutture e trasporti. In particolare, sia per attivare le procedure per il trasferimento, che per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, viene autorizzata la spesa complessiva di

40 milioni di euro, a condizione che entro sessanta giorni siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento. Segnala che la norma appare formulata in modo non chiaro relativamente al termine entro il quale dovranno essere sottoscritti gli accordi con le regioni citate, prevedendosi, nello stesso comma 4, sia il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sia il termine del 31 dicembre 2012. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. I commi da 5 a 10 intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, elaborati dal Commissario *ad acta* nominato ai sensi della legislazione vigente, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania. Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario *ad acta*, nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture. Ai fini della stipula e della successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro da parte dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e del Presidente della Regione, il comma 8 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta. Il comma 9 reca il meccanismo per la copertura finanziaria dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro. In parti-

colare si prevede che la Regione Campania possa utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013 si prevede, invece, un meccanismo di copertura che consente di destinare al finanziamento del sistema di trasporto regionale su ferro l'eventuale incremento dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF introdotta per porre rimedio alla situazione di disavanzo sanitario della regione Campania.

L'articolo 17 proroga, fino al 31 dicembre 2012, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La relazione governativa evidenzia che la proroga si rende necessaria per evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, attesa anche la pendenza di una causa pregiudiziale a seguito di un rinvio da parte di un giudice italiano avente ad oggetto l'interpretazione della disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici non di linea.

L'articolo 18 vincola le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, ad utilizzare la rete internet per assolvere all'obbligo di pubblicità di dati, specificamente indicati, relativi all'erogazione di vantaggi economici, ad esclusione di quelli che costituiscono pagamenti obbligatori per rapporti di lavoro dipendente e connessi trattamenti previdenziali e contributivi. Le disposizioni in esame introducono così obblighi ulteriori rispetto a quelli già stabiliti dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si limita a prevedere un obbligo di pubblicità dei criteri e delle modalità seguiti ai fini dell'emanazione di atti attributivi di vantaggi economici. I soggetti indicati, nonché le regioni ad autonomia speciale secondo

le previsioni dei rispettivi statuti, devono conformarsi a tale prescrizione entro il 31 dicembre 2012. Dal 1° gennaio 2013, l'efficacia dei titoli che attribuiscono vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nell'anno solare è subordinata alla pubblicazione dei relativi dati sulla rete internet, la cui mancanza, incompletezza o ritardo è azionabile ai fini del risarcimento del danno. La norma rinvia ad un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, l'individuazione delle modalità di attuazione della normativa introdotta dall'articolo in esame, nonché le disposizioni di coordinamento tra di essa e quella già vigente. Infine, si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni illustrate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alle attività previste si faccia fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 19 istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale, che, ai sensi del comma 1, è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio o di un Ministro da lui delegato, nonché dei Ministri dell'economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplificazione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca. Il comma 2, primo periodo, indica espressamente taluni principi cui l'Agenzia dovrà attenersi ossia l'autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, la trasparenza e l'economicità. Il secondo periodo del medesimo comma, invece, rimanda ai dettami di carattere generale per tutte le agenzie governative recati dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 20 del decreto-legge delinea le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale. Il comma 2 dell'articolo attribuisce all'Agenzia le funzioni precedentemente espletate da DigitPA e dall'Agenzia per la

diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché quelle facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono invece fatte salve le funzioni dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) relative all'innovazione nel campo delle istituzioni scolastiche. Il comma 3 elenca in maniera particolareggiata le funzioni spettanti all'Agenzia per l'Italia digitale. Si tratta di funzioni di carattere generale che hanno solo in parte analogia con quelle svolte finora dagli organismi soppressi. Tra queste ricorda la promozione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN). Due importanti funzioni di carattere operativo esercitate da DigitPA sono trasferite alla Consip SpA. La prima funzione trasferita consiste nella formulazione di pareri alle amministrazioni sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e del monitoraggio dell'esecuzione degli interventi e dei contratti suddetti. La seconda funzione trasferita alla Consip si riferisce a quelle affidate a DigitPA, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 177 del 2009. In realtà, si tratta di diverse funzioni tra cui la più rilevante riguarda la realizzazione, diretta o attraverso soggetti terzi, e la gestione di specifici progetti di innovazione digitale. Al riguardo, osserva che tali funzioni, per alcuni aspetti, sembrano sovrapporsi a quelle poste in capo alla nuova Agenzia dal comma precedente e, per altri aspetti, appaiono estranee a quelle istituzionali della Consip che attengono alla razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In proposito, giudica quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo.

L'articolo 21 individua quali organi dell'Agenzia il direttore generale, il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti e dispone che, entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale, debba essere adottato lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato. Lo statuto dovrà disciplinare le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di nomina del collegio dei revisori e dovrà conformarsi ai principi e criteri direttivi previsti in generale per le agenzie istituite ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili con il decreto-legge in oggetto.

L'articolo 22, oltre a norme di carattere finale e transitorie, reca alcune disposizioni relative al personale necessarie a disciplinare la fase di passaggio al nuovo regime. Innanzitutto, il comma 1, dispone la soppressione, con decorrenza immediata, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. I commi seguenti disciplinano quindi la fase transitoria fino alla costituzione della nuova agenzia. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, pur di fatto svuotato completamente delle sue funzioni che sono trasferite alla nuova Agenzia, non viene, invece, soppresso direttamente dal decreto in esame, che, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale, riconosciuta alla Presidenza del Consiglio dal decreto legislativo n. 303 del 1999, ne demanda la riorganizzazione ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio. Al riguardo, osserva che alla soppressione degli organi succitati non corrisponde una contestuale soppressione delle disposizioni normative che istituiscono e disciplinano tali organi che rimarrebbero vigenti senza produrre nessun effetto. In proposito ritiene quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ai sensi del successivo comma 3, il personale di ruolo delle amministrazioni

sopresse è trasferito all’Agenzia digitale, così come le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. Al personale della nuova Agenzia, ai sensi del comma 6 si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, nelle more dell’eventuale definizione di un diverso comparto di contrattazione. Il comma 6 fissa in 150 unità il limite massimo della dotazione organica della nuova Agenzia. L’effettiva dotazione delle risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, è stabilita, nel limite sopra indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con gli altri ministri vigilanti, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell’Agenzia. Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, disponendo l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e prevedendo che alle attività previste si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Infine, il comma 9 prevede che la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia sia assicurata dall’Avvocatura dello Stato.

In conclusione, nell’esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dal rappresentante del Governo e degli esiti della discussione.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD), nel condividere le osservazioni del relatore, segnala l’opportunità che nel parere venga data un’indicazione di semplificazione con riguardo agli organismi istituzionali deputati alla vigilanza dell’Agenzia, attualmente definiti nel Presidente del Consiglio o in un Ministro da lui delegato, nonché nei Ministri dell’economia e finanze, per la pubblica amministrazione e semplifica-

zione, dello sviluppo economico e della istruzione, università e ricerca.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 10 luglio 2012.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 luglio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha predisposto un testo unificato (*vedi allegato*).

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, fa presente che il testo unificato è stato elaborato inserendo nella proposta di legge

n. 5093 Palmieri – opportunamente modificata per tenere conto dei rilievi formulati dal relatore e dal Governo nel corso dell'esame preliminare – gran parte delle disposizioni della proposta di legge n. 4891 Gentiloni, cercando di coordinare i testi delle due proposte di legge ed eliminando diverse sovrapposizioni. In particolare, per quanto riguarda la proposta n. 4891 Gentiloni rileva che sono state inserite nel testo unificato: la disciplina concernente la legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali; le disposizioni in favore delle famiglie a basso reddito, al fine di incentivare l'utilizzo della rete e il rinnovo delle dotazioni informatiche; le disposizioni in materia di programmi di alfabetizzazione informatica; la disciplina concernente lo sviluppo delle infrastrutture; le disposizioni in materia di adozione del software libero da parte delle pubbliche amministrazioni e di sostituzione integrale dei servizi di sportello prestati dalle medesime amministrazioni con servizi digitali.

Fa presente che le disposizioni in materia di sanità digitale, di agevolazione ai giovani imprenditori e di sicurezza dei dati, invece, sono state assorbite dalle analoghe disposizioni della proposta di legge n. 5093 Palmieri, che trattano tali materie più diffusamente. Sottolinea che dalla proposta di legge n. 5093 Palmieri sono state ovviamente espunte tutte le disposizioni che si sovrapponevano a quelle del testo Gentiloni, confluite nel testo unificato nonché quelle che configuravano con la più recente evoluzione della normativa vigente in materia. Inoltre, rileva che si è provveduto allo slittamento di un anno di tutte le disposizioni confluite nel testo unificato, in modo da tenere conto del tempo trascorso dal momento della presentazione delle due proposte di legge. Infine, evidenzia che è stata indicata una nuova copertura finanziaria, a valere sulle risorse stanziati per l'Agenda digitale, quantificando gli oneri in coerenza con le risorse allocate e con il relativo profilo temporale.

Segnala infine che il Comitato ristretto non ha ritenuto opportuno inserire nel

testo unificato la disposizione – contenuta all'articolo 5 della proposta di legge n. 4891 Gentiloni e all'articolo 22 della proposta di legge n. 5093 Palmieri – che prevede una riduzione dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto per il commercio elettronico, a causa dei profili problematici che tale disposizione presenta rispetto alla disciplina recata dalla direttiva 2006/112/CE. Ritiene, tuttavia, che tale questione debba essere affrontata, con l'ausilio del Governo, nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Carlo MONAI (IdV) ribadisce le proprie perplessità sul largo utilizzo di termini in lingua inglese all'interno del testo unificato, che potrebbero renderne difficile la comprensione da parte dei cittadini che non hanno familiarità con tale lingua. In ordine alla previsione di una legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, nel condividere l'esigenza di sensibilizzazione di Governo e Parlamento su temi di grande rilievo per il Paese come quello oggetto del provvedimento all'esame, osserva che questa potrebbe costituire un appesantimento burocratico, con il rischio che non si riescano a rispettare i tempi previsti e si generino gravi ritardi nell'approvazione, come già verificatosi in precedenti esperienze similari, come ad esempio la legge comunitaria.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel concordare con le osservazioni del collega Monai, ritenendo che l'obiettivo principale del provvedimento debba essere quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica un argomento di fondamentale rilievo per la crescita e lo sviluppo del Paese, giudica opportuno che, durante l'esame del provvedimento, venga fatta una attenta riflessione riguardo ai temi della semplificazione e dello snellimento burocratico.

La Commissione delibera di adottare il testo unificato come testo base.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendoci obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 16 luglio, alle ore 14. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 4 luglio 2012, pagina 235, seconda colonna, alla tredicesima riga, sostituire le parole « la possibilità di installare », con le seguenti: « l'installazione facoltativa ».

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali
(C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri).****TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE****Disposizioni per l'Agenda digitale**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « abilitatori *startup* »: soggetti, residenti o soggetti a tassazione in Italia, che promuovono o supportano le *startup* innovative, attraverso investimenti, l'incubazione, la fornitura di servizi specifici, la formazione, la consulenza strategica, contabile, legale, commerciale, il *marketing*, l'*advisory*, il *coaching* e altro; comprende persone fisiche o giuridiche quali incubatori, *business angel*, fondi comuni di investimento, gestori di fondi e *e-investment company*, scuole d'impresa, consulenti, servizi professionali, *advisor*, mentori, *coacher*;

b) « *business angel* »: persona fisica o giuridica che investe parte del proprio capitale in *startup* innovative durante la fase di *early stage capital*;

c) « capitale di espansione »: finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o no avere un pareggio di bilancio o produrre utili, allo scopo di aumentare la capacità produttiva,

favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;

d) « capitale di rischio »: finanziamento *equity* e quasi-*equity* a imprese nelle fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione;

e) « *cloud computing* »: un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare o elaborare dati utilizzando risorse *hardware* e *software* direttamente distribuite e visualizzate in rete;

f) « *early stage capital* »: capitale per le fasi iniziali di un'impresa; comprende il *micro-seed capital*, il *seed capital* e lo *startup capital*;

g) « fondo di fondi »: investitore strutturato, la cui attività principale consiste nell'assunzione di quote di altri fondi o *investment company* nelle fasi di *micro-seed capital*, *seed capital*, *startup capital* e *venture capital*, affidando ai relativi gestori una dotazione finanziaria per la sottoscrizione di investimenti in *startup*;

h) « incubatore »: particolare abilitatore di *startup* dedito a favorire la fase di nascita di nuove *startup* innovative attraverso la selezione di idee, progetti e team di fondatori; fornisce loro formazione, supporto operativo, sede e attrezzature di lavoro; sostiene i neo imprenditori nella fase di nascita della nuova società, affiancando loro mentori o consulenti specializzati. Può sostenere lo sviluppo della *startup* favorendo la costituzione di relazioni industriali strategiche oppure segnalandole

a investitori, *investment company* e fondi a esso collegati o no. Può investire direttamente nelle *startup* incubate;

i) « *investment company* »: società che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni in *startup* innovative tramite investimenti di *micro-seed capital*, *seed capital*, *startup capital* o *venture capital* e che operano in linea con standard internazionali, in osservanza della regolamentazione europea in materia, o che hanno adottato il codice interno di comportamento promosso dalle associazioni di categoria di riferimento;

l) « *micro-seed capital* »: attività di investimento in capitale di rischio generalmente erogato nella fase di costituzione della *startup* innovativa o in cui sono elaborati i primi prototipi di prodotto o di servizio ovvero in fase di prima ideazione dell'iniziativa imprenditoriale, a supporto dell'incubazione, per fornire alla *startup* una dotazione di capitale minima atta a sostenere le spese iniziali fino alla realizzazione della prima versione del proprio prodotto o servizio. Il capitale può essere erogato da incubatori, da *investment company*, da *business angel* o da fondi di *venture capital*;

m) « *open data* »: tipologie di dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni;

n) « *startup* »: impresa ad alto potenziale di crescita, con meno di cinque anni di vita, caratterizzata da una forte propensione alla ricerca, allo sviluppo e alla disintermediazione di settori economici tradizionali, all'introduzione di nuovi modelli industriali, di *business* e commerciali o i cui piani di sviluppo vertano sull'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o di servizio, operanti in settori ad alti tassi di crescita, spesso caratterizzati nella fase iniziale da investimenti in conto capitale, come la tecnologia, i servizi digitali, le telecomunicazioni, le apparecchiature sanitarie, i nuovi materiali, l'automazione, l'energia e le fonti rinnovabili, la logistica avanzata e i servizi finanziari;

o) « *venture capital* »: attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata al finanziamento dell'avvio di progetti imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita; comprende l'*early stage capital* e il capitale di espansione;

p) « *nucleo familiare* » i soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

ART. 2.

(Legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali).

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.

2. Ai fini e per gli effetti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, presenta alle Camere il disegno di legge annuale per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 contiene:

a) disposizioni per rimuovere gli ostacoli legislativi e amministrativi allo sviluppo dei servizi digitali e per promuovere in tutti i settori di competenza della pubblica amministrazione lo sviluppo di tali servizi;

b) una o più deleghe al Governo per l'adozione di decreti legislativi, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di cui al comma 2, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono esercitare le proprie competenze negli ambiti di attività disciplinati dalla presente legge e dalla legge annuale di cui al comma 2;

e) norme modificative di disposizioni contenute in leggi previgenti che disciplinano l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e con esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge annuale di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi dell'Unione europea in materia di servizi della società dell'informazione, nonché alle politiche europee in materia di mercato unico digitale, di interoperabilità e *standard*, di sicurezza delle reti, di rete internet ultraveloce, di ricerca ed innovazione, nonché di alfabetizzazione tecnologica;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per l'incentivo e lo sviluppo dei servizi digitali, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri trasmessi nell'anno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 1), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con l'indicazione motivata delle segnalazioni cui non si è dato seguito.

5. Ai fini della presente legge per pubblica amministrazione si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DIGITALE

ART. 3.

(Agevolazioni per lo sviluppo delle infrastrutture).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, secondo periodo, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo *una tantum* per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993. Sono altresì esonerati dai predetti oneri i tratti di reti metalliche che sono conferiti o comunque interessati da progetti, da piani o da altre operazioni comunque denominate che ne prevedono la dismissione e la sostituzione con nuove infrastrutture in fibra ottica.

2. I comuni istituiscono il catasto delle infrastrutture civili in fibra ottica esistenti. A tal fine i titolari di dette infrastrutture ovvero i loro concessionari, entro il 30 giugno 2012, presentano ai comuni, su supporto informatico, la documentazione cartografica con l'indicazione dell'ubicazione e del dimensionamento delle infrastrutture gestite. In occasione di interventi di realizzazione o di posa di nuove infrastrutture civili, la documentazione a tal fine depositata presso i comuni è corredata degli elaborati necessari all'aggiornamento del catasto, a cui il comune provvede con sollecitudine.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di connessioni alla rete internet).

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«3-*ter*. Nel caso di installazione di impianti con tecnologia WiFi o Hiperlan operanti nello spettro di frequenze libere, con potenza alla singola antenna uguale o inferiore a 3 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al comma 3, è sufficiente trasmettere una comunicazione in carta semplice all'agenzia provinciale o regionale per la protezione dell'ambiente».

ART. 5.

(Contributo in favore delle famiglie ai fini della connessione alla rete internet e della rottamazione e rinnovo delle dotazioni tecnologiche).

1. Ai nuclei familiari il cui reddito complessivo risulta inferiore a 20.000 euro, e dei quali faccia parte un mino-

renne che ha compiuto il quattordicesimo anno di età, è concesso, per l'anno 2013:

a) un contributo di 100 euro per l'acquisto di un computer fisso, di un computer portatile o di un tablet di nuova generazione, a condizione che si proceda alla contestuale rottamazione del vecchio apparato in dotazione;

b) un contributo di 50 euro per l'acquisto di una chiavetta per la connessione alla rete Internet.

2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e non è cumulabile con altri benefici previsti sul medesimo bene dalle disposizioni vigenti.

3. Per l'erogazione del contributo di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche stranieri, dotati di esperienza tecnologica e informatica tale da assicurare, per le specificità del servizio richiesto, una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali, non esclusi quelli eventualmente già in atto con lo Stato italiano, con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dei contributi e le relative modalità attuative.

4. I fondi necessari per l'erogazione del contributo sono trasferiti all'organismo di cui al comma 3 in relazione all'effettiva erogazione dello stesso contributo.

5. In caso di assenza di uno o più requisiti per l'erogazione del contributo, ovvero di documentazione incompleta o irregolare ovvero di mancato rispetto di quanto previsto dal comma 3, per fatti non sanabili comunque imputabili ai soggetti responsabili delle operazioni di vendita, il Ministero dello sviluppo economico procede alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6. Le modalità per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministra-

zione e la semplificazione da emanare entro il 30 settembre 2012. Il decreto stabilisce in particolare, i termini, le condizioni e le modalità di accesso al contributo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 32, e di effettuazione della rottamazione di cui alla lettera *a*) del comma 1, nonché i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature di nuova generazione oggetto del contributo e gli accessori eventualmente compresi.

ART. 6.

(Programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media audiovisivi e radiofonici).

1. Al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi, destinati anche ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.

2. In attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.

3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinano la

propria attività con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei percorsi formativi di cui al comma 2.

5. Il servizio pubblico generale radio-televisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera *b*), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica, nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, l'ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione della disposizione del comma 5 del presente articolo ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Campagna istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale).

1. Nell'ambito del piano di comunicazione di cui all'articolo 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale.

ART. 8.

(Campagne informative).

1. Al fine di utilizzare la rete *internet* quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d'autore, le campagne informative di cui all'articolo 26, comma

3-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle disponibilità di bilancio, hanno come oggetto principale l'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti mediante gli strumenti telematici digitali.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE *STARTUP* INNOVATIVE

ART. 9.

(Identificazione delle startup innovative e degli abilitatori startup operanti in Italia).

1. Si considerano *startup* innovative, non in via esclusiva, le imprese, residenti o soggette a tassazione in Italia, che hanno beneficiato di investimenti, premi, borse o altre forme di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogati da abilitatori *startup*, o che possono comunque dimostrare l'interesse o la capacità di soddisfare i requisiti atti ad ottenere tali benefici da parte degli abilitatori *startup*.

2. L'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applica anche alle *startup* innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

4. I requisiti e le procedure necessarie all'identificazione degli abilitatori *startup* sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2012.

ART. 10.

(Fondo per l'Italia per le startup innovative).

1. Al fine di promuovere il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per l'Italia, destinato all'assunzione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso e *inve-*

stment company, di seguito denominati «soggetti beneficiari», operanti nelle fasi di *venture capital*, *early stage capital* e capitale di espansione.

2. Per il primo triennio il Fondo per l'Italia ha una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2013, di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015. Per gli anni successivi al 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Almeno il 10 per cento della dotazione annuale è riservato a investimenti da parte di fondi di *micro-seed* autonomi o gestiti da incubatori privati. La partecipazione al Fondo per l'Italia è aperta a soggetti privati o pubblici che intendono investire secondo le modalità stabilite dal regolamento del medesimo Fondo.

3. Il capitale pubblico erogato ai soggetti beneficiari mediante il Fondo per l'Italia, di cui al comma 1, non deve essere superiore al 50 per cento del totale del capitale proprio dei soggetti beneficiari nel caso di fondi che operano prevalentemente nel *venture capital*, *early stage capital* e capitale di espansione, e al 75 per cento nel caso di fondi per incubatori privati o fondi di *micro-seed*.

4. Il capitale pubblico erogato beneficia di una quota della remunerazione prodotta dai soggetti beneficiari secondo i criteri stabiliti nel regolamento del Fondo per l'Italia.

5. In caso di andamento finanziario positivo di uno dei fondi del Fondo per l'Italia la distribuzione dei profitti è asimmetrica. La remunerazione delle risorse pubbliche è sospesa oltre una soglia massima di redditività. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la soglia massima di redditività e i criteri per la determinazione della quota di cui al comma 4.

6. In caso di andamento finanziario negativo dei fondi del Fondo per l'Italia le eventuali perdite sono ripartite in proporzioni eguali tra il capitale pubblico e i sottoscrittori privati.

7. L'attività del Fondo per l'Italia è pubblicata nel sito *internet* della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 11.

(Criteri per la selezione del soggetto gestore del Fondo per l'Italia).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione del bando di gara ai fini dell'individuazione del soggetto incaricato della gestione del Fondo per l'Italia.

2. Il soggetto gestore selezionato attraverso la gara di cui al comma 1 seleziona e individua i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche dei soggetti destinatari del bando di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione e di individuazione dei soggetti beneficiari.

ART. 12.

(Soggetti beneficiari del Fondo per l'Italia).

1. I soggetti beneficiari del Fondo per l'Italia assumono le decisioni di intervento e disinvestimento in totale autonomia operativa e decisionale, fatti salvi i vincoli stabiliti dai commi 2 e 3.

2. I soggetti beneficiari investono almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (*micro-seed capital* e *seed capital*), di costituzione o avvio dell'attività (*startup capital*), di sviluppo del prodotto (capitale di espansione).

3. Le società destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere la propria sede operativa in Italia;

b) le relative quote o azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;

c) essere società esercenti attività di impresa da non più di cinque anni;

d) avere un fatturato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del soggetto beneficiario, non superiore a 50 milioni di euro;

e) non essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.

ART. 13.

(Estensione della deduzione sul reddito di capitale per le startup innovative).

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle *startup* innovative, la deduzione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica anche alle *startup* innovative in contabilità semplificata o costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile. L'importo ammesso a deduzione è incrementato di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.

ART. 14.

(Supporto al processo di internazionalizzazione delle startup innovative).

1. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono incluse anche le *startup* innovative operanti in Italia. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le *startup* innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia inoltre favorisce l'incontro delle *startup* innovative con inve-

stitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

2. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 15.

(Remunerazione del lavoro con quote della società).

1. Quando una *startup* innovativa remunera una prestazione d'opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società per azioni o in accomandita per azioni, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, le quote trasferite sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.

ART. 16.

(Aree a condizioni agevolate per startup innovative).

1. Al fine di istituire nel territorio nazionale aree che garantiscono condizioni agevolate per le *startup* innovative sono selezionati i comuni all'interno dei quali sono applicate alle *startup* innovative condizioni fiscali e contributive analoghe a quelle previste nelle zone franche urbane di cui all'articolo 1, commi 340, 341 e 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dello sviluppo economico individua i comuni di cui al comma 1 tra i capoluoghi di provincia:

a) con un ecosistema ad elevato tasso di sviluppo;

b) con adeguate infrastrutture direzionali e residenziali a costi competitivi;

c) con collegamenti terrestri nazionali ad alta velocità;

d) vicini ad aeroporti internazionali;

e) dotati di grandi imprese, di università e di centri di ricerca.

3. I limiti di esenzione fiscale per le *startup* innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. I limiti di esonero dal versamento degli oneri contributivi per le *startup* innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente, per il ciclo temporale successivo alla costituzione o all'insediamento delle *startup* innovative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 17.

(Finanziamenti per incubatori e sostegni all'ecosistema delle startup innovative).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.

2. Le voci di spesa sono finanziabili a tasso agevolato e non includono la dotazione patrimoniale per il finanziamento delle *startup* incubate.

3. Il massimale di finanziamento è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, scaglionandolo sulla base delle tipologie di *startup* a cui si rivolgono l'incubatore e gli altri soggetti indicati al comma 1.

CAPO IV

MISURE FISCALI E DI SEMPLIFICAZIONE A SOSTEGNO DELLE *STARTUP* INNOVATIVE

ART. 18.

(Semplificazione delle procedure per l'avvio di una startup innovativa).

1. La costituzione di una *startup* innovativa avviene attraverso lo sportello unico per le attività produttive, nei comuni ove

esso è istituito, o attraverso la comunicazione elettronica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata « camera di commercio ».

2. Per le *startup* di cui al comma 1 le camere di commercio istituiscono una sezione specifica nel registro delle imprese.

3. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, le *startup* di cui al comma 1, rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09, relative all'edizione di giochi per *computer*, alla produzione di software non connesso all'edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.

4. I benefici previsti dal comma 3 si applicano fino al compimento del sesto anno di vita della *startup*.

ART. 19.

(Riduzione degli oneri previdenziali e sostegno pubblico).

1. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, le nuove *startup* innovative con fatturato annuo inferiore a 1 milione di euro sono esentate, nei limiti e con le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 36, comma 1, dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per il primo anno di attività.

2. Gli enti pubblici possono mettere gratuitamente a disposizione delle nuove *startup* innovative immobili per un periodo non superiore a dieci anni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

ART. 20.

(Incentivi fiscali all'apprendistato nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore delle tecnologie del-

l'informazione e della comunicazione, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016, è riconosciuto alle *startup* rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 21.

(Detassazione dei ricavi del commercio elettronico internazionale delle micro e piccole imprese).

1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2013-2015, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;

b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;

c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le

misure necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

3. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2013.

ART. 22.

(Semplificazione della normativa relativa al commercio elettronico diretto).

1. Dopo l'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 74-*sexies*. – *(Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati).*

– 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.

2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.

3. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta ».

ART. 23.

(Misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane: credito d'imposta e detrazione degli utili reinvestiti).

1. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e digitalizzazione del settore del *software* video ludico e allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorirne gli investimenti, per l'anno 2013 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di *software* video ludico è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione

delle opere video ludiche realizzate nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 2.500.000 euro.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 alle imprese di distribuzione del settore del *software* video ludico, per l'anno 2013 e per i due esercizi successivi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere realizzate nel territorio italiano ed espresse in lingua originale italiana quale prima lingua, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore del *software* video ludico, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere video ludiche realizzate nel territorio italiano. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

4. I crediti d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell'esercizio accantonati dalle imprese di sviluppo di *software* video ludico, in regime di contabilità ordinaria, e investiti negli esercizi successivi nella produzione di opere video ludiche. L'agevolazione prevista dal presente comma non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 con riguardo alla medesima opera video ludica.

6. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di *venture capital* e dedicati alle imprese del settore video ludico ad alto contenuto tecnologico, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 500.000 euro.

7. È riconosciuto, per gli anni 2013 e 2014, un credito d'imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca dedicati al settore del *software* video ludico delle università o degli enti pubblici di ricerca. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

ART. 24.

(Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno).

1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei

costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 10.000.000 di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DELL'INCLUSIONE DIGITALE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE CATEGORIE DEBOLI E SVANTAGGIATE

ART. 25.

(Obblighi e responsabilità).

1. La tematica dell'accessibilità dei sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3

della Costituzione, è principio fondamentale per la definizione del programma triennale per la digitalizzazione, nonché di qualsiasi attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione del settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e, in particolare, dell'innovazione e dell'Agenda digitale nazionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e di produttori di *hardware* e di software, sono definite:

a) le iniziative di inclusione digitale per le persone disabili nonché per le categorie deboli e svantaggiate;

b) le modalità di monitoraggio dell'accessibilità informatica in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, anche avvalendosi del portale per le segnalazioni del cittadino *accessibile.gov.it* della Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009 del 26 novembre 2009;

c) le competenze di un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche dell'accessibilità informatica, formato da rappresentanti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per la coesione territoriale, nonché dai rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e dei produttori di *hardware* e di *software*.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, adeguano i propri servizi telematici ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto di

cui al comma 2 del presente articolo entro novanta giorni dalla formale segnalazione da parte di privati cittadini o del portale della Presidenza dei Consiglio dei ministri *accessibile.gov.it*.

4. L'inosservanza di quanto previsto dal comma 3:

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell'amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 26.

(Modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

1. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: « partecipazione » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione »;

b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché delle problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »;

c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, appli-

cando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »;

d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano » è inserita la seguente: « accessibili, »;

e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via telematica » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, »;

f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: « conformità » sono inserite le seguenti: « ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ».

2. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili ».

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 27.

(Accessibilità dei testi scolastici).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il materiale di cui al comma 2 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all'obbligo di deposito della versione

digitale accessibile ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l'acquisto dagli editori ad un prezzo inferiore rispetto a quello della versione cartacea ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 28.

(Adozione del software libero e accesso personalizzato ai servizi in modalità digitale).

1. Le pubbliche amministrazioni promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'utilizzo, nelle proprie attività istituzionali, di soluzioni basate sul software libero, anche al fine di contenere e di razionalizzare la spesa pubblica e di favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e su formati aperti di generale accettazione. Le istituzioni pubbliche forniscono le proprie informazioni e i dati contenuti nelle proprie banche dati, nonché ogni altra informazione disponibile in modalità aperta e accessibile a tutti i cittadini.

3. Lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione individua, allo scopo di assicurare l'economicità, l'efficienza e l'armonizzazione degli interventi, soluzioni applicative standard, replicabili ed utilizzabili da parte di ogni pubblica amministrazione.

4. Le pubbliche amministrazioni, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti. A tal fine, i relativi bandi

di gara possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi a beneficio dei soggetti che utilizzano queste soluzioni.

5. Entro il 31 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni rendono disponibile l'accesso personalizzato ai propri servizi in modalità digitale. Tale accesso, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile, è integralmente sostitutivo dei servizi di sportello prestati. Un piano di integrale sostituzione dei servizi di sportello con servizi digitali è predisposto per il 2014 per aree territoriali dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

ART. 29.

(Sicurezza della riservatezza dei dati nella pubblica amministrazione).

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini, come previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la pubblica amministrazione competente assicura un efficace modello organizzativo e gestionale che permetta di verificare che in ogni momento il possesso e l'utilizzo dei programmi per elaboratore nell'ambito della pubblica amministrazione sia conforme ai diritti di licenza d'uso lecitamente acquisiti.

ART. 30.

(Digitalizzazione della giustizia).

1. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi dei processi e l'erogazione di servizi accessori in un'ottica di riduzione dei costi di gestione e di funzionamento amministrativo, nonché di semplificazione nella fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le notificazioni previste dall'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono ammesse esclusivamente in via telematica.

ART. 31.

(Sanità digitale).

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è promosso l'utilizzo di dispositivi connessi nel settore sanitario per la raccolta di dati clinici, per la diffusione di informazioni ai medici, ai ricercatori e ai pazienti e per l'offerta diretta di cure attraverso la telemedicina.

2. Al fine di omogeneizzare l'accesso alle informazioni relative allo stato sanitario dei cittadini nel territorio nazionale, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della salute, sono fissati i criteri per assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici.

3. Le strutture sanitarie, pubbliche o convenzionate, che dispongono di infrastrutture informatiche adeguate a consentire un accesso pubblico alla rete internet per mezzo di tecnologia senza fili, attivano le funzionalità necessarie affinché sia fruibile al pubblico, all'interno della struttura, la connettività alla rete internet, a condizione che ciò non rechi pregiudizio al corretto funzionamento dell'infrastruttura ai fini sanitari e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o dell'ente locale.

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 3, il contributo di cui all'articolo 5, la misura di deduzione fiscale di cui all'articolo 13, le agevolazioni di cui agli articoli 15 e 16, la riduzione degli oneri previdenziali di cui all'articolo 19, gli incentivi fiscali di cui all'articolo 20, la detassazione di cui all'articolo 21, i crediti di imposta di cui agli articoli 23 e 24 sono erogati entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di applicazione e le condizioni di fruibilità di tali disposizioni al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2013, 60 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede nell'ambito delle risorse per il finanziamento del programma di cui al-

l'articolo 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, secondo modalità che saranno stabilite delibera del CIPE, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per gli articoli 1, 2, 4, 14, 26, 27, 28 e 29, si provvede ai sensi della delibera del CIPE di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.